



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino
CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 96

Protocollo comunale n° 15613

Giaveno, 14/06/2017

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE E BOTTIGLIE DI VETRO NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO DEL CENTRO ABITATO.

IL SINDACO

- Rilevato** che nel periodo estivo, in occasione delle numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo, si è evidenziato un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze, e nelle aree verdi, determinando serio pericolo per l'incolumità pubblica e particolarmente per bambini, anziani ed animali domestici, abituali frequentatori di giardini e piazze;
- Considerato** che soprattutto durante le ore pomeridiane, serali e notturne, si segnalano nelle piazze e aree pubbliche situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica e dell'ordinata viabilità, dovute alla presenza di persone dedite al consumo di bevande alcoliche, con atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano, consistente in: schiamazzi, danneggiamenti e abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi;
- Viste** le numerosi segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano l'abbandono indiscriminato di bottiglie vuote, la presenza di vetri infranti nei giardini, nelle piazze e sulla sede stradale e condotte che vanno dal lancio di bottiglie al danneggiamento della proprietà pubblica e privata;
- Considerato** che tali problematiche si concentrano nelle ore pomeridiane, serali e notturne, in prossimità di esercizi pubblici abilitati alla somministrazione, nei pressi delle attività commerciali e in prossimità dei cassonetti della raccolta dei rifiuti;
- Ritenuto** che le deprecabili condotte descritte, associate all'affollamento del centro abitato, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani ed animali di compagnia, costituisce pregiudizio per il decoro urbano ed accresce le probabilità di atti illeciti contro la persona ed il patrimonio pubblico e privato;
- Ritenuto** necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:
- la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
 - il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;
- Considerato** che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;
- Visto** - il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. lgs. 18.08.2000, - n. 267 e s.m.i. ed in particolare, l'art. 54, comma 4;

- Il D.M. 05.08.2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", in particolare: l'art. 1 " Ai fini di cui all'art. 54, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267"
- l'art. 16 della legge 689/1981

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 54 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, nel territorio comunale **è fatto divieto** a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all'interno di piazze, parchi, giardini, aree pubbliche attrezzate fino al **01/01/2018**;
2. E' fatto divieto di vendere per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici, **dalle ore 14.00 alle ore 04.00 del giorno successivo**;
3. E' fatto divieto di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro;
4. Il divieto di cui al precedente punto 1, **non opera** nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico, ove verrà comunicato il presente divieto;
5. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
6. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, del Testo Unico approvato con D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00;
7. La presente ordinanza verrà resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.
8. La presente ordinanza annulla e revoca l'ordinanza n. 224 del 04.08.2008.
 - Il Corpo di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.
 - Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

DISPONE

Che questa Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune di Giaveno;
 - resa nota a mezzo della Stampa Locale;
 - trasmessa:
 - alla Prefettura;
 - al Comando Stazione dei Carabinieri di Giaveno;
 - alla Polizia Municipale
- per il controllo sull'Osservanza del Provvedimento.



IL SINDACO
(Carlo Giaccone)